



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

REGOLAMENTO SALTO E COMBINATA NORDICA

Regolamento della Scuola Tecnici Federali

(approvato con delibera n. 381 del 27-02-2026)

Appendice F

(Disposizioni concernenti la Disciplina del Salto e della Combinata Nordica)

1. Allenatore di I Livello

In attuazione delle indicazioni contenute nello SNAQ, con particolare riguardo alle disposizioni dell'allegato 4 del medesimo, in questa sede espressamente richiamate, hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello, coloro che abbiano conseguito 10 CFF (dei quali 7 per conoscenze e 3 per abilità) come di seguito specificato.

- 1.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 1.4 e abbiano superato il relativo esame.
- 1.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 1.4 i candidati che:
 - (i) Abbiano compiuto il 18 anno di età;
 - (ii) siano in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica per il salto o la combinata nordica in corso di validità;
 - (iii) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e anche per la stagione precedente;
 - (iv) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo articolo 1.3;
 - (v) sia stato approvato il curriculum con riferimento ai risultati agonistici e attività professionale e/o conoscenze acquisite in ambito del salto. Il modello per la presentazione del curriculum sarà reso noto contestualmente alla pubblicazione del bando del corso.
- 1.3. Il test di ammissione prevede il sostenimento da parte dei candidati delle seguenti prove:
 - (i) Prova scritta di cultura generale e professionale sotto forma di questionario;
 - (ii) Colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

La votazione finale del test di ammissione è attribuita sommando la media ponderata, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate in ciascuna prova d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 60%, relativamente alla valutazione ottenuta per la prova di cui al precedente paragrafo (ii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di I Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente alla prima sessione utile.

- 1.4. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di I Livello si compone di una parte teorico pratica della durata minima di 5 giorni che consente il conseguimento di 10 CFF (7 CFF per conoscenze e 3 CFF abilità). Prevede inoltre la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale e le tematiche riguardanti l'ambito dello sport specifico.

La frequenza al corso è obbligatoria e quindi non sono previste assenze.

- 1.5. Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove di esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:
- (i) prova pratica di analisi tecnica;
 - (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere la prova di esame.

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto la predetta prova d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello sarà stilata sulla base della votazione finale e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

Il risultato della prova d'esame sarà comunicato unicamente agli interessati previa richiesta scritta.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di I Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che non abbiano conseguito una valutazione sufficiente potranno ripetere le prove d'esame nella prima sessione utile. La commissione STF stabilirà i termini, le condizioni e le modalità secondo cui tali ripetizioni d'esame potranno svolgersi.

La commissione o eventuali sottocommissioni del corso di formazione per la valutazione del test di ammissione e l'esame finale per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di I Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF ed è formata da n° 3 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:

- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
- due esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DA.

- 1.6. Agli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali senior di salto o di combinata nordica, che ne facciano domanda, il titolo di allenatore di salto di I Livello è riconosciuto automaticamente, in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dallo SNAQ.
- 1.7. Coloro che sono in possesso della qualifica di Allenatore I Livello Discipline Nordiche sono abilitati allo svolgimento della mansione stabilita dallo SNAQ per le discipline dello sci di fondo, biathlon, salto e combinata nordica, in funzione delle competenze acquisite durante la formazione ricevuta.

2. Allenatore di II Livello

- 2.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione di cui al successivo punto 2.4 e che abbiano superato il relativo esame.
- 2.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 2.4 i candidati che;
 - (i) siano in possesso dell'attestato di Allenatore di I livello di salto o combinata nordica
 - (ii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica o non agonistica in corso di validità alla pratica del salto o della combinata nordica;
 - (iii) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e anche per la stagione precedente;
 - (iv) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo articolo 2.3.

Accedono direttamente al corso di formazione, per l'acquisizione dell'attestato di idoneità di allenatore di II Livello, gli atleti che si sono classificati almeno una volta nelle prime 3 posizioni in una gara ai Giochi Olimpici, Campionati del Mondo Assoluti, Coppa del Mondo senior nella disciplina del salto o della combinata Nordica.

- 2.3. Il test di ammissione prevede il sostenimento da parte dei candidati delle seguenti prove:
 - (i) prova pratica di analisi tecnica;
 - (ii) prova scritta sotto forma di questionario;
 - (iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere la prova di esame.

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle

valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente alla prima sessione utile.

2.4. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attesto di Idoneità di Allenatore di II Livello si compone di:

- Parte teorico-pratico della durata minima di 10 giorni, consente il conseguimento di 15 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale e le tematiche riguardanti l'ambito sport specifico;
- Parte pratica della durata minima di 2 giorni di tirocinio, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze e 2 per abilità). Prevede l'affiancamento alla squadra nazionale. Tali giornate saranno certificate dal responsabile di squadra.

I laureati in scienze motorie e sportive e gli allenatori di II livello di sci di fondo o biathlon sono esonerati dalla frequenza della parte teorica "generale". Questo in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ. I giorni di assenza dovranno essere concordati con il responsabile dell'STF.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso saranno esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, comunque, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

2.5. Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove di esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:

- (i) prova pratica di analisi tecnica (video);
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
- (iii) colloquio individuale che potrà comprendere domande concernenti tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi unitamente alla domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle

valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di II Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

- 2.6. I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, alla prima sessione utile non nell'anno in corso e non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo. Agli aspiranti allenatori che non superano la prova di esame gli verrà comunque riconosciuto l'aggiornamento triennale.
- 2.7. La commissione o eventuali sottocommissioni del corso di formazione per la valutazione del test di ammissione e dell'esame finale per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di II Livello è nominata dal Consiglio Federale su proposta della STF ed è formata da n° 3 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
 - responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - due esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF/DA.
- 2.8. Al tecnico della Federazione, in possesso della qualifica di "allenatore di II livello di fondo o biathlon", con l'acquisizione della qualifica di allenatore di salto di II livello viene rilasciata anche la qualifica di allenatore di II livello di combinata nordica.

3. Allenatore di III Livello

- 3.1. Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che abbiano partecipato al corso di formazione, di cui al successivo punto 3.4 e abbiano superato il relativo esame.
- 3.2. Accedono al corso di formazione di cui al successivo punto 3.4 i candidati che:
 - (i) siano in possesso dell'Attestato di Allenatore II Livello da almeno due anni;
 - (ii) siano in possesso di certificato medico di idoneità agonistica o non agonistica in corso di validità alla pratica del salto o della combinata nordica;
 - (iii) siano regolarmente tesserati alla Federazione per la stagione in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso e anche per la stagione precedente;
 - (iv) abbiano superato il test di ammissione di cui al successivo articolo 3.3.

Accedono direttamente al corso di formazione, per l'acquisizione dell'attestato di idoneità di allenatore di III Livello, gli atleti che si sono classificati almeno una volta nelle prime 3 posizioni in una gara ai Giochi Olimpici, Campionati del Mondo Assoluti e Coppa del Mondo senior nella disciplina del salto o della combinata Nordica.

3.3. Il test di ammissione prevede il sostenimento da parte dei candidati delle seguenti prove:

- (i) prova pratica di analisi tecnica;
- (ii) prova scritta sotto forma di questionario;
- (iii) colloquio individuale.

Ai candidati residenti in Regioni a statuto speciale nelle quali è normativamente previsto e garantito il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, la facoltà di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (i), (ii) e (iii).

La votazione finale del test di ammissione è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 20% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii);
- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (iii).

La graduatoria di merito degli aventi diritto all'ammissione al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della Federazione alla presenza di un funzionario federale.

Sono ammessi al corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Allenatore di III Livello i candidati che, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

I candidati che risultassero impossibilitati a frequentare il corso di formazione al quale siano stati ammessi, potranno, previa richiesta corredata di circostanziata ed oggettiva evidenza di causa di impedimento dovuta a motivi familiari o di salute, essere ammessi a frequentare il corso di formazione unicamente alla prima sessione utile.

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione STF, potrà valutare il riconoscimento della qualifica o di alcuni crediti formativi in base a percorsi formativi e/o esperienze precedenti non formali.

3.4. Il corso di formazione per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello si compone di uno o più moduli teorici e di uno o più moduli pratici. Il corso è articolato come di seguito riportato:

- a. Parte teorica: della durata minima di 5 giorni, consente il conseguimento di 10 CFF (per conoscenze). Prevede la trattazione generale e specifica delle conoscenze relative al profilo professionale di alto livello;
- b. Parte pratico-teorica I: della durata minima di 2 giorni, consente il conseguimento di 5 CFF (dei quali 3 per conoscenze 2 per abilità). Prevede l'affiancamento ad una o più squadre nazionali. I candidati parteciperanno concretamente all'attività puntualizzando lo sviluppo degli elementi tecnici e le metodiche di allenamento;
- c. Parte teorico-pratica II: elaborazione di un project work relativo ad ambiti specifici di conoscenza ed abilità dell'Allenatore di III Livello il quale consente il conseguimento di 5 CFF.

I laureati in scienze motorie e sportive e gli allenatori di III livello di sci di fondo, biathlon sono esonerati dalla frequenza della parte teorica "generale" in funzione delle abilità e delle conoscenze acquisite attraverso percorsi di apprendimento non formali, come previsto dalla SNAQ. I giorni di assenza dovranno essere concordati con il responsabile dell'STF.

I candidati che effettueranno periodi di assenza superiori al 10% della durata complessiva del corso saranno

esclusi dalla prosecuzione del corso di formazione ovvero, agli stessi sarà precluso il sostenimento delle prove d'esame.

- 3.5. Al termine del corso di formazione saranno effettuate le prove d'esame che verteranno su tutte le materie trattate durante il corso stesso. Le prove di esame comprendono:
- (i) prova scritta: sotto forma di questionario concernente tutte le materie e gli argomenti trattati nell'ambito del corso di formazione;
 - (ii) prova orale: discussione project work e domande sulle materie trattate nel corso.

Ai candidati residenti in regioni a statuto speciale nelle quali è previsto il bilinguismo viene concessa, previa richiesta da parte dei medesimi con la domanda di ammissione, l'opportunità di scegliere in quale lingua sostenere le prove di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii).

La votazione finale ad esito delle predette prove di esame è la media, espressa in trentesimi, delle valutazioni riportate nelle specifiche prove d'esame, calcolata secondo i seguenti criteri di ponderazione:

- 40% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (i);
- 60% relativamente alla prova di cui al precedente paragrafo (ii).

La graduatoria di merito di coloro che hanno sostenuto le predette prove d'esame per l'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello sarà stilata sulla base delle predette votazioni finali e pubblicata nel sito web della Federazione, sezione STF.

I risultati delle singole prove d'esame saranno comunicati unicamente agli interessati previa richiesta scritta. La prova scritta potrà essere visionata solo presso gli uffici della FISJ alla presenza di un funzionario federale.

Hanno diritto all'ottenimento dell'Attestato di Idoneità di Allenatore di III Livello coloro che in esito alle prove d'esame, come risultante dalla predetta graduatoria, abbiano raggiunto una votazione finale pari ad almeno 18/30 (diciotto trentesimi).

- 3.6. I candidati che non abbiano raggiunto la predetta votazione finale minima, avranno facoltà di ripetere le prove d'esame, alla prima sessione utile e non prima dell'anno successivo e comunque non oltre i due anni. La Commissione STF indicherà secondo quali termini, condizioni e modalità tali ripetizioni di esame potranno aver luogo. Agli aspiranti allenatori che non superano la prova di esame gli verrà comunque riconosciuto l'aggiornamento triennale.
- 3.7. La commissione d'esame del corso di formazione per l'ottenimento dell'attestato di Allenatore di III Livello è nominata dalla STF ed è formata da n° 3 componenti compreso il responsabile tecnico della STF o da un suo sostituto. Si compone di:
- responsabile tecnico STF (o suo sostituto);
 - due esaminatori tecnici scelti tra i membri della STF.
- 3.8. Al tecnico della Federazione, in possesso della qualifica di "allenatore di III livello di fondo o biathlon", con l'acquisizione della qualifica di allenatore di salto di III livello viene rilasciata anche la qualifica di allenatore di III livello di Combinata Nordica.

4. Riconoscimento idoneità per titoli esteri equipollenti

Compete alla Commissione STF l'esame dei titoli stranieri, in collaborazione con la Commissione Coscuma, ai fini della valutazione in ordine all'eventuale riconoscimento, a chi ne faccia domanda, della qualifica di Allenatore e del relativo livello di appartenenza. La Commissione STF controlla il programma di formazione relativamente alle materie trattate, le giornate di tirocinio effettuate ed alle rispettive ore di studio e, in caso di valutazione positiva, riconosce la qualifica di Allenatore solamente a seguito della

partecipazione dell'interessato al corso di aggiornamento del livello al medesimo potenzialmente attribuito e subordinatamente alla dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere regolarmente tesserato alla Federazione per la stagione in corso.

5. I casi non contemplati nel presente regolamento, nonché le eventuali deroghe al regolamento stesso, saranno di volta in volta sottoposti all'approvazione del CF.